

**DELIBERAZIONE 1 AGOSTO 2013
347/2013/S/GAS**

**CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI
MISURA DI GAS NATURALE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 11**bis** del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 139/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete SRG);
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice Tipo di Distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A recante "*Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012*", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B recante "*Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013*" (di seguito: RMTG);

- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 e i relativi allegati, in particolare la “*Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09*” (di seguito: Relazione Conclusiva);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 162/10 (di seguito: deliberazione VIS 162/10).

FATTO

1. L’Autorità, con deliberazione VIS 93/10 – recante la Relazione Conclusiva – ha ravvisato prolungati (almeno fino al 28 febbraio 2010) malfunzionamenti nei gruppi di misura installati presso 14 cabine REMI (cabine di regolazione e misura poste nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità del gas prelevati dai corrispondenti punti della rete di trasporto), nella titolarità di dieci imprese di distribuzione.
2. Con deliberazione VIS 162/10, l’Autorità ha, pertanto, avviato procedimenti sanzionatori nei confronti delle dieci imprese di distribuzione di cui sopra per violazioni in materia di misura del trasporto del gas naturale presso i punti di consegna delle rispettive reti. In particolare, con riferimento alla cabina REMI 34305201 di titolarità di Acos S.p.A. (di seguito, Acos) la violazione riguardava un malfunzionamento del sistema di telelettura, protrattosi almeno sino al 28 febbraio 2010.
3. Con lettera 29 dicembre 2010 (prot. Autorità 42152), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento – accesso consentito in data 28 gennaio 2010 (prot. 2485) – e di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.P.R. 244/01.
4. Con nota 1 marzo 2011 (prot. 6094), la società ha svolto le proprie argomentazioni difensive.
5. In data 2 maggio 2012 (prot. 13412), il Responsabile del procedimento ha richiesto, a Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG), i verbali di misura e di intervento relativi al misuratore installato presso la cabina REMI 34305201, con riferimento al periodo maggio 2008 - marzo 2010, per verificare il tipo di malfunzionamento del gruppo di misura e la durata. Con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16575), SRG ha trasmesso la documentazione richiesta.
6. Con nota 30 gennaio 2013 (prot. 4263), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
7. In data 7 febbraio 2013 (prot. 5310), la società ha rinunciato all’audizione finale avanti al Collegio.
8. Con nota 28 febbraio 2013 (prot. 8172), Acos ha presentato una ulteriore memoria difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA

9. Con nota 1 marzo 2011 (prot. Autorità 6094), confermata con la memoria 28 febbraio 2013 (prot. 8172), l’esercente ha affermato che nel periodo compreso tra ottobre 2007 e ottobre 2009 un malfunzionamento del sistema di telelettura si sarebbe registrato solo in quattro occasioni.
10. In effetti, la documentazione allegata dall’operatore alla propria nota e quella inviata all’Autorità da SRG, con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16575), mostra che

il malfunzionamento del sistema di telelettura segnalato da SRG nel verbale di misura relativo al gas prelevato nel mese di febbraio 2010 non era segnalato nei verbali di misura relativi ai mesi immediatamente precedenti. Ciò esclude che al 28 febbraio 2010 il misuratore installato presso la cabina REMI 34305201 presentasse il prolungato malfunzionamento richiamato dalla deliberazione VIS 162/10.

11. Non risulta, pertanto, integrata la fattispecie di illecito contestata con la deliberazione VIS 162/10

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 162/10 nei confronti di Acos S.p.A.;
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Acos S.p.A., Corso Italia, 49, Novi Ligure (AL) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni